



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Pratica SUAP n. 160/2019
Nr. Prot. indicato nella mail certificata
Marca da bollo: 01211588040015

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che in data 19/06/2019 al prot. numero 22459 perveniva domanda per rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame, presentata dalla Sig.ra Filippi Giovanna in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Eredi di Filippi Giovanni Battista S.S. - P.I. 03052890047 avente sede legale in Mondovì Via Bertini n. 42;
- che la domanda sopra indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento amministrativo, comunicato il 19/06/2019 con nota prot. 22490;
- che la domanda di autorizzazione in questione concerne il rilascio per riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto già autorizzato con provvedimento n. 2011/08.02/000089 del 2013;
- che il S.U.A.P. con nota di trasmissione del 19/06/2019 di cui al prot. 22495, ha richiesto alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio di compiere l'attività amministrativa corrispondente al procedimento anzidetto e di adottare la conseguente determinazione finale, così compiendo l'istruttoria necessaria per la formazione del provvedimento conclusivo;
- che detta Amministrazione ha provveduto al riguardo ed è pervenuta in data 04/07/2023 al prot. numero 26573, la seguente determinazione:
 - relazione contenente gli esiti dell'attività istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a firma del Dirigente del Settore Tutela del Territorio – Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Cuneo.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 6 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.C. 16/01/2014 n. 4.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

RILASCIATA, in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo,

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

a favore della **Società Agricola Eredi di Filippi Giovanni Battista S.S. - P.I. 03052890047** avente sede legale in Mondovì Via Bertini n. 42, per l'esercizio dell'installazione sita in Mondovì Via Bertini n. 42, Attività IPPC: 6.6 impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);

sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi:

-il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il Provvedimento n. 1906 del 12/06/2014 (costituente rinnovo dell'A.I.A.).

L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati all'interno della relazione istruttoria - **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella predetta relazione tecnica e prescritte all'interno dell'**Allegato 2;**

3) concerne esclusivamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;

4) **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del S.U.A.P. competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5) **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:

- obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
- **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
- **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
- obblighi di **documentazione del trasporto;**
- **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

6) in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

7) il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

8) in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti.

Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Mondovì, 21/07/2023

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
F.to digitalmente Dr.ssa Stefania CAVIGLIA